ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta n. 771 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 638 DEL 31 MAG 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Personale

Dott.ssa Maria Milena Pau

OGGETTO: Concessione congedo ai sensi dell'art. 42,comma 5 D. lgs.151/2001 dipendente xxxx pratica n. 14.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Coll.re Amm.vo Sig. ra M. Teresa Mannu

Il Responsabile del Procedimento: Coll.re Amm.vo Sig. ra M. Teresa Mannu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI ☐ NO ☐

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 31 MAG 2017 al 15 GIU 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa M. Teresa Garau

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO DEL PERSONALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua;

Visto il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto *"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell 'Azienda per la tutela della Salute"*;

Dato Atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;

Atteso che l'art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l'istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all'ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell'ATS;

Considerato che l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett b del D.lgs. n° 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave a condizione che la persona da assistere non si ricoverata a tempo pieno;

Atteso che ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

Dato Atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009, ha dichiarato l' illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 26 marzo 2001, n° 151 nella

parte in cui non inciude, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge anzidetto il beneficio di cui trattasi;

Dato Atto che la suddetta dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92;

Visto il combinato disposto dell'art. 42, del D. lgs. 151/2001 e dell'art. 3, comma 106 della legge finanziaria 2003 il quale disciplina il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;

Acquisita la nota protocollo n. 163496 del 08/05/2017, acquisita agli atti del Servizio Personale con la quale la dipendente xxxx- pratica n. **14** in servizio presso questa ASSL di Carbonia, chiede essere collocata a titolo di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5. D. lgs. n° 151/2001 per i seguenti periodi: dal 19/06/2017 al 30/06/2017; dal 17/07/2017al 28/07/2017;dal 14/08/2017 al 01/09/2017; e dal 18/092017 al 29/09/2017;

Acquisito il parere favorevole alla concessione del periodo di congedo ai sensi dell' art. 42, comma 5, D.lgs. n°. 151/2001 del Direttore dell' U.O. cui appartiene la dipendente.

Accertata a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;

Atteso che ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter e 43, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 151 del 26/03/2001, e della circolare INPDAP n° 30 del 21/03/2001 tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;

Richiamato l'art. 34 comma 5 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151/01 nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente, e provvedere formalmente col presente atto alla concessione per i periodi di congedo dal 19/06/2017 al 30/06/2017, dal 17/072017 al 28/07/2017, dal 14/08/2017 al 01/09/2017, e dal 18/09/2017 al 29/09/2017; ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

Rilevato che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

Di accogliere la richiesta della dipendente xxxx provvedendo formalmente col presente atto alla concessione del congedo richiesto ai sensi dell' art. 42, comma 5, del D lgs151/2001, per i periodi dal: 19/06/2017 al 30/06/2017, dal 17/072017 al 28/07/2017, dal 14/08/2017 al 01/09/2017, e dal 18/09/2017 al 29/09/2017;

di dare atto altresì:

- che durante tale periodo la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative così come previsto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
-
- che i periodi di congedo ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n°. 11/2001 e n°. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
Dr.ssa Maria Milena Pau